

STATUTO
DELLA "COMPAGNIA SCHÜTZEN
KALISBERG - APS"



ADERENTE ALLA
FEDERAZIONE SCHÜTZEN DEL WELSCHTIROL
WELSCHTIROLER SCHÜTZENBUND



SCHÜTZENCOMPAGNIE KALISBERG CIVEZZANO

Statuto della "COMPAGNIA SCHÜTZEN KALISBERG - APS"

TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, ADESIONE, DURATA

Articolo 1
Denominazione e iscrizione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e degli articoli 36 ss. del Codice civile, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "COMPAGNIA SCHÜTZEN KALISBERG", di seguito indicata anche con i termini "Associazione" o "Compagnia".
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "COMPAGNIA SCHÜTZEN KALISBERG APS".
3. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "APS" non può più essere utilizzato.

Articolo 2
Sede legale

1. La sede legale dell'Associazione è fissata nel comune di CIVEZZANO. L'eventuale variazione della sede legale, all'interno del medesimo comune, non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera della "Giunta dei Comandanti", e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. La sede è intitolata ad Augusto Emanuele Degasperi medaglia D'Oro dei Kaiserjäger.
3. La "Compagnia" ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dell'Assemblea straordinaria. Essa opera all'interno della provincia di Trento, con riferimento storico al "Tirolo Meridionale o Welschtirol", nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riguardo al Tirolo storico ed alla Baviera.
4. La "Compagnia" potrà istituire sedi o sezioni secondarie all'interno della provincia di Trento.

Articolo 3
Adesione alla Federazione

1. La "Compagnia" aderisce alla "FEDERAZIONE SCHÜTZEN DEL WELSCHTIROL".
2. La "Compagnia", nel contesto della propria attività, si avvale anche delle indicazioni fornite dalla Federazione a cui aderisce, pur nel rispetto della propria autonomia fiscale, giuridica e amministrativa.
3. La "Compagnia" può aderire ad enti e Federazioni titolari di finalità analoghe, purché non in contrasto con la Federazione di riferimento.

TITOLO SECONDO
OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ



Art.4

Attività di interesse generale

1. L'Associazione è libera, indipendente, apolitica, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, lett.f) e i) del D.Lgs. n.117/2017, con particolare riferimento a:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art.5

Finalità e attività

1. Scopi della "Compagnia" sono:

- a) la riproduzione, la cura e il mantenimento della tradizione degli Schützen Tirolesi e delle usanze a essi connesse, nonché la promozione e la difesa delle tradizioni locali nell'odierno contesto sociale;

- b) l'azione e la tutela del patrimonio storico-culturale del Tirolo, con specifico riferimento al patrimonio storico - culturale del Tirolo Meridionale;

- c) la cura e la protezione dell'ambiente naturale e delle caratteristiche peculiari della nostra terra;

- d) la pratica dell'esercizio del tiro a segno come momento di pacifico riferimento storico, attività sportiva, svago e motivo di aggregazione sociale;

- e) la crescita culturale, morale e civile dei soci e della collettività, nel rispetto dei principi e valori di tolleranza e pacifica convivenza tra gli uomini, indipendentemente da diversità di opinioni, ideologie, lingua, culto o razza;

- f) il contrasto alle ingiustizie sociali, in qualsiasi ordine e grado, con espressioni di solidarietà umana, sociale, fisica ed economica.

2. Le finalità della "Compagnia" potranno essere perseguite attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- organizzare convegni, conferenze, seminari e incontri sui temi storico - culturali, tradizionali, giurisdizionali e civili degli Schützen;

- organizzare e partecipare ad eventi e manifestazioni a carattere storico - culturale e tradizionale, con specifico riferimento al patrimonio del Tirolo;

- organizzare manifestazioni sportive, a valenza storico - aggregativa, con particolare riferimento alla pratica del tiro a segno;

- organizzare campagne pubbliche di sensibilizzazione;

- istituire e gestire l'acquisizione, la raccolta e la catalogazione di materiale correlato ai temi storico - culturali, tradizionali, giurisdizionali e civili degli Schützen, anche di tipo informatico e audiovisivo;

- collaborare con altre Associazioni ed enti titolari di finalità di utilità e di solidarietà sociale, con specifico richiamo alla "Federazione Compagnie Schützen Tirolo Meridionale";



collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati;
realizzare e partecipare ad ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.6 Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro dei volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO III SOCI E AMICI SOSTENITORI

Articolo 7 Ammissibilità e composizione

1. Possono essere ammessi a "Soci" della "Compagnia" solo le persone fisiche. Per gli "amici sostenitori" non vi sono vincoli.

2. SOCI. La "Compagnia" Schützen si compone di:

a) SOCI SCHÜTZEN in COSTUME;

- b) SOCI JUNIORES (JUNGSCHÜTZEN) in COSTUME.
- c) SOCI VIVANDIERE (MARKETENDERINNEN) in COSTUME.
- d) SOCI ONORARI e UFFICIALI ONORARI in COSTUME.

2.1 Sono: "*Soci Schützen in costume*" i maschi con più di sedici anni, "*Soci Juniores in costume*" i ragazzi di ambo i sessi fino a sedici anni, "*Soci vivandiere in costume*" le femmine con più di sedici anni, "*soci onorari e ufficiali onorari in costume*" chi ha acquisito particolari meriti nei confronti della "Compagnia".

Tutti i soci in costume sono definiti "soci attivi" e sono inseriti nell'elenco dei "soci attivi". I "soci onorari e ufficiali onorari in costume", proposti dalla Compagnia, mantengono il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, all'interno della Compagnia, nel caso in cui, essendo maggiori di età, abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale. I diritti di voto e di elettorato attivo e passivo sono esercitati dai soci "attivi" maggiori di età. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. i soci attivi minori di età, tramite colui che ne esercita la potestà genitoriale, esercitano i diritti di voto e di elettorato attivo.

3. AMICI SOSTENITORI. Si distinguono in:

- a) AMICI SOSTENITORI ONORARI.
- b) AMICI SOSTENITORI.

3.1 Sono: "*amici sostenitori onorari*" le persone giuridiche e fisiche che non portano il costume ma che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della "Compagnia". Essendo un riconoscimento della "Compagnia" verso terzi, questo non comporta l'automatica acquisizione dello stato di "socio attivo" e perciò essi non assumono diritti e/o obblighi previsti dal presente statuto; "*amici sostenitori*" le persone giuridiche e fisiche che non portano il costume, ma che attraverso una "erogazione liberale" intendono sostenere l'attività della "Compagnia". Questo non comporta l'automatica acquisizione dello stato di "socio attivo" e perciò essi non assumono diritti e/o obblighi previsti dal presente statuto. Entrambi sono inseriti nell'elenco degli "amici sostenitori".

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.

Articolo 8

Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio

1. Non possono far parte della "Compagnia", e qualora ne facciano parte, decadono per esclusione, i soggetti che:
 - a) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi di legge;
 - b) siano, a giudizio della "Giunta dei Comandanti", inadempienti verso la "Compagnia" o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti;
 - c) svolgano, a giudizio della "Giunta dei Comandanti", attività in contrasto con gli scopi della "Compagnia" stessa.

Art. 9

Procedura di ammissione a Socio

1. Per aderire alla "Compagnia" si richiedono i requisiti di buona condotta, unita alla consapevolezza di appartenere per sentimenti e aspirazioni alla gente Tirolese della Provincia di Trento, e un impegno a rispettare gli statuti e le decisioni sia della "Compagnia" di appartenenza che della "Federazione Compagnie Schützen del Tirolo Meridionale", nonché a partecipare alla vita associativa. E', inoltre,

nel caso il versamento della quota associativa annuale.

Per l'ammissione a "socio attivo" l'aspirante socio deve presentare una domanda scritta indirizzata alla "Giunta dei Comandanti" che vaglierà tale richiesta, entro il termine di 90 giorni. La "Giunta dei Comandanti", all'atto di presentazione della domanda, richiede al nuovo aspirante socio attivo di trascorrere un periodo di prova di tre mesi nel quale è autorizzato a partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni e/o manifestazioni. Trascorso tale termine la "Giunta dei Comandanti" delibererà, con voto favorevole di due terzi dei consiglieri, sull'idoneità a far parte della "Compagnia" stessa come "socio attivo" a tutti gli effetti e con diritto a indossare il costume. L'accoglimento della domanda è comunicato per iscritto al nuovo associato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli associati. In caso di diniego, motivato, tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato entro o non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Giunta dei Comandanti a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

2. La qualifica di "socio attivo" in costume si perfeziona con la corresponsione di una quota associativa annuale, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La quota e i contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Art. 10

Diritti e doveri dei Soci

1. Il Socio che, a norma delle disposizioni precedenti, è stato ammesso nella "Compagnia", è iscritto nell'elenco dei "Soci attivi" ed esercita i diritti e doveri sociali che sono:

a) il diritto di partecipare all'Assemblea Generale, ed esercita, il diritto di voto purché abbia adempiuto ai suoi doveri, secondo quanto stabilito dallo statuto ed eventuali regolamenti e disciplinari approvati dall'Assemblea. Il diritto di partecipazione all'Assemblea, e dell'esercizio del voto, spettano al socio che sia iscritto nel Libro dei "Soci Attivi" da almeno 90 (novanta) giorni, come previsto dall'articolo 9 del presente statuto;

b) il diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla "Compagnia" ai propri "Soci attivi", nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

c) Il diritto di prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dell'Organo di Controllo nella sede della "Compagnia", durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o indicazioni riferenti alla gestione della "Compagnia".

d) Il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

e) Il diritto di indossare pubblicamente il costume proprio della "Compagnia".

f) In caso di decesso, il socio attivo ha diritto agli onori della "Compagnia".

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro

degli associati, e sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Il "Socio attivo" ha l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e della "Federazione compagnie Schützen del Tirolo Meridionale"; di collaborare al buon andamento della "Compagnia", operando con essa, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi della "Compagnia".

Il "socio attivo" è tenuto ad assolvere i suoi impegni nei confronti della "Compagnia" e della Federazione, pagando puntualmente la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Generale. Durante il servizio deve obbedienza al suo superiore. Egli partecipa alle manifestazioni ed esercitazioni della "Compagnia". Ogni "socio attivo" deve giustificare la propria assenza. In casi particolari e a giudizio del "Capitano", il "socio attivo" può essere esonerato per un certo periodo dal partecipare alle esercitazioni e/o manifestazioni.

4. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

5. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 11

Domiciliazione dei Soci

1. Il "Socio attivo", per quanto concerne ogni rapporto con la "Compagnia", e a ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritiene domiciliato all'indirizzo risultante nel Libro dei Soci.

Art. 12

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di "Socio attivo" si perde con il decesso, il recesso, la morosità, e con l'esclusione.

Art. 13

Recesso del Socio

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il "Socio attivo" ha diritto di recedere dalla "Compagnia" per dimissioni volontarie.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La relativa comunicazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata e/o raccomandata a mano, ovvero a mezzo PEC, diretta alla "Giunta dei Comandanti".
4. Il recesso produce effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, sempre che la comunicazione sia avvenuta almeno tre mesi prima della chiusura stessa.
5. Il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il "Socio attivo" abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la "Compagnia".
6. L'eventuale riammissione in seno alla "Compagnia" dovrà necessariamente passare attraverso una nuova domanda scritta e indirizzata alla "Giunta dei Comandanti" seguendo l'iter previsto per l'ammissione del nuovo "Socio attivo" di cui all'Art. 9 del presente statuto.

Art. 14

Esclusione del Socio

1. La "Giunta dei Comandanti", con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti,



pronuncia l'esclusione del "Socio attivo":

- a) Che, riguardo a gravi inadempienze, abbia costretto la "Compagnia" ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- b) Che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo della "Giunta dei Comandanti", palese e ripetuto disinteresse per l'attività della "Compagnia", omettendo di operare in modo significativo con essa;
- c) Che in qualunque modo abbia arrecato danno alla "Compagnia".
- d) Che svolga attività in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto;
- e) Che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto della "Compagnia" o di quello della "Federazione Compagnie Schützen del Tirolo meridionale", dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali.

Spettano al "Capitano" della "Compagnia" le competenze di cui all'articolo 35 dello statuto, in termini di richiamo, sospensione e deferimento.

2. Il provvedimento di esclusione è comunicato al "Socio attivo" con lettera raccomandata e/o raccomandata a mano, ed è immediatamente esecutivo. Il "Socio attivo" può ricorrere, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, alla Assemblea generale dei "soci attivi", la cui pronuncia è inappellabile, e deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

3. Rimane fermo il diritto, in caso di rigetto del ricorso da parte dell'Assemblea generale dei "soci attivi", di esercitare il ricorso all'autorità giudiziaria entro i termini di legge.

4. Il socio che non provvede al versamento della quota nei tempi previsti dall'art. 9, e ferma la preventiva comunicazione scritta ai soci ad ottemperare con congruo preavviso, si intende decaduto e può presentare una nuova domanda di adesione all'Associazione ai sensi dello stesso articolo 9 del presente statuto.

5. Le comunicazioni tra la Compagnia e il socio, ovvero tra quest'ultimo e la Compagnia, possono essere effettuate anche a mezzo di posta PEC.

Art. 15

Liquidazione della quota del Socio

- 1. In nessun caso è prevista la restituzione del valore della quota associativa versata nell'anno in corso o negli anni precedenti.
- 2. Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati dalla Compagnia, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO

Art. 16

Patrimonio

- 1. Il patrimonio è costituito da:
 - a) Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della "Compagnia";
 - b) Eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- 2. La "Compagnia" istituisce, altresì, un fondo di dotazione funzionale all'acquisizione ed al mantenimento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 16 e 33 del Codice civile.



1. Le entrate della "Compagnia" sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 **Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio la "Giunta dei Comandanti" procede, entro 30 giorni, alla redazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento della gestione sociale. Il bilancio consuntivo, consistente in rendiconto economico - finanziario, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci "attivi" entro il 30 di aprile.

TITOLO V **ORGANI SOCIALI**

Art. 18 **Organi sociali**

1. Organi sociali della "Compagnia" sono:
 - a) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ATTIVI (o Assemblea)
 - b) LA GIUNTA DEI COMANDANTI (o Consiglio Direttivo)
 - c) Il Revisore Unico dei Conti, la cui elezione risulta obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n.117/2017.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, e analiticamente documentate, in ragione dell'incarico ricoperto. E' fatta eccezione per il Revisore Unico dei Conti, che potrà essere retribuito. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 19 **Compiti e convocazione dell'Assemblea**



1. L'Assemblea generale dei soci attivi è l'organo sovrano dell'Associazione, è "Ordinaria" e "Straordinaria" ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) la ricezione, accettazione e approvazione dei rapporti del Capitano, della "Giunta dei Comandanti" e del "Cassiere" e del "Custode dei beni"; la ricezione, accettazione e approvazione del bilancio consuntivo;
- b) il conferimento del titolo di "Ufficiale Onorario" e "Socio Onorario" in costume, su proposta della "Giunta dei Comandanti". La nomina è conferita con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
- c) la determinazione della quota associativa per i soci attivi;
- d) la determinazione delle direttive per l'attività della "Compagnia" (esercitazioni e manifestazioni);
- e) la decisione in merito al ricorso dei soci;
- f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea.
- g) l'elezione, il rinnovo e la revoca degli organi sociali;
- h) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) la deliberazione su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

1.2 Spetta all'assemblea straordinaria:

- a) Le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto.
- a) Le deliberazioni sullo scioglimento della "Compagnia", ovvero sulla sua trasformazione, fusione, o scissione, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri. I liquidatori possono essere revocati e sostituiti da altri con decisione dell'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice.

2. L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei "Soci attivi", e le sue deliberazioni obbligano i "Soci attivi" ancorché non intervenuti o dissenzienti.

3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate dal Capitano, su decisione del "Capitano" o/e della maggioranza della "Giunta dei Comandanti", oppure su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto. In dette ipotesi, il "Capitano" provvede alla convocazione entro i 30 (trenta) giorni successivi. Qualora il "Capitano" non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate presso la sede della "Compagnia" o in altro luogo, ubicato in provincia di Trento, indicato mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, esposto presso la sede sociale della "Compagnia". La "Giunta dei Comandanti" può disporre che l'avviso sia inviato o recapitato ai "Soci attivi". L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione va esposto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il

collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 20

Rappresentanza in Assemblea

1. Può intervenire all'Assemblea e ha diritto di voto il "Socio attivo" iscritto nell'elenco dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
3. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.
4. Ogni "Socio attivo" ha diritto a un voto. E' garantito il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile e non sono ammesse deleghe.
5. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 21

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal "Capitano" o, in caso di sua assenza dal Vice o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, l'assemblea procede alla nomina del Presidente.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita e in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per accertare il risultato delle votazioni.
3. Il Presidente ha diritto di farsi assistere da persone di propria fiducia, anche se non Socio, riguardo alla materia oggetto della trattazione.
4. L'Assemblea su proposta del Presidente nomina fra i "Soci attivi" due o più "Scrutatori" e un "Segretario".

Art. 22

Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci "attivi" aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria, in materia di modifiche statutarie, è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Se nel momento stabilito l'Assemblea ordinaria non fosse completa per poter deliberare, essa è automaticamente convocata, per almeno il giorno successivo, in seconda convocazione e nella stessa sede, e può regolarmente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Se nel momento stabilito l'Assemblea straordinaria, in materia di modifiche statutarie, nonché per

- la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, non fosse completa per poter deliberare, essa è automaticamente convocata per almeno il giorno successivo in seconda convocazione e nella stessa sede, e può regolarmente deliberare con la presenza di almeno la metà + 1 dei "Soci attivi" aventi diritto al voto ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ~~con la~~
5. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci "attivi", in sede di Assemblea straordinaria.

Art. 23 Elezioni

1. Nelle elezioni alle cariche sociali è eletto chi riporta il maggior numero di voti; a parità di voti si provvederà al sistema del ballottaggio.
2. Le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano, con prova e controprova, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, del presente statuto.
3. In caso di voto segreto, il "Socio attivo" interessato può fare risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.
4. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 24

Proroga dell'Assemblea

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 25

Verbale delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal "Segretario" e dagli scrutatori eletti.
2. I verbali delle Assemblee fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

GIUNTA DEI COMANDANTI

Art. 26

Giunta dei Comandanti

1. La "Giunta dei Comandanti" è così composta:
 - a) CAPITANO (HAUPTMANN), o Presidente;
 - b) TENENTE (OBERLEUTNANT), o Vice Presidente;
 - c) SOTTOTENENTE ALLA BANDIERA e SOTTOTENENTE di SQUADRA (LEUTNANT);
 - d) ALFIERE (FAHNRICH);
 - e) ISTRUTTORE (OBERJAGER);
 - f) SEGRETARIO;
 - g) CASSIERE;
 - h) CUSTODE DEI BENI.
2. La "Giunta dei Comandanti" dirige l'attività della "Compagnia", è l'organo amministrativo

dell'Associazione, e decide in tutti i campi, ordinari e straordinari, che non sono riservati ad altri organi. Le cariche di "Cassiere", "Segretario" e "Custode dei beni" vengono di norma assunte dai membri di Giunta. E' tuttavia ammessa la nomina nell'ambito esterno ma comunque sempre tra i "Soci attivi" della "Compagnia". In tale ipotesi, essi fanno parte della "Giunta dei Comandanti", per un periodo massimo pari alla durata della "Giunta dei Comandanti" stessa, senza diritto di voto.

3. La "Giunta dei Comandanti" è quindi composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci consiglieri, resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essa nomina al proprio interno le cariche previste nel presente articolo.
4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, chi non è in possesso dei requisiti determinati ai sensi di legge.
5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.27

Regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. La "Giunta dei Comandanti" è convocata dal "Capitano", o da chi lo sostituisce, di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta stessa, o dell'Organo di controllo. In tali ipotesi, il "Capitano" vi provvede entro i 30 (trenta) giorni successivi. Qualora il "Capitano" non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
3. La "Giunta dei Comandanti" può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
4. La "Giunta dei Comandanti" è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduta da altro consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni della "Giunta dei Comandanti" sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese. Alle riunioni della "Giunta dei Comandanti" partecipano il "Segretario" e il "Cassiere", i quali non potranno esercitare il diritto di voto se esterni alla Giunta stessa. Il "Capitano" può prevedere o autorizzare la presenza di altre persone "soci attivi" e non alle riunioni della Giunta, con potere esclusivamente consultivo.
6. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della "Giunta dei Comandanti", conservato nella sede dell'Associazione. Tale Libro dei Verbali, dichiarato conforme dal "Capitano", fa prova delle riunioni della "Giunta dei Comandanti" e delle deliberazioni assunte.

Art. 28

Competenze di carica e funzioni

1. Il "Capitano" ha la presidenza nelle Assemblee generali, nelle riunioni e nella "Giunta dei Comandanti". Egli rappresenta la "Compagnia" verso i terzi e in giudizio, la comanda durante le



- manifestazioni e le esercitazioni, prende tutte le opportune decisioni in merito al suo buon funzionamento.
2. Il "Tenente" sostituisce il Capitano in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
 3. Il "Sottotenente alla Bandiera" ha la responsabilità della Bandiera della "Compagnia"; nel caso la "Compagnia" fosse divisa in squadre (ogni squadra deve avere almeno venti uomini o frazione superiore a dieci) esse saranno dirette da un "Sottotenente di squadra", ognuno agli ordini diretti del Capitano.
 4. L'"Alfiere" della "Compagnia" porta la bandiera durante le esercitazioni e manifestazioni.
 5. L'"Istruttore" cura l'addestramento formale della "Compagnia".
 6. Il "Segretario" redige le scritture della "Compagnia" e tiene i protocolli delle riunioni e delle sedute, nonché conserva i Libri sociali. Tutti i deliberati devono essere sottoscritti dal "Capitano" e dal "Segretario" verbalizzante.
 7. Il "Cassiere" amministra i fondi della "Compagnia", compila i bilanci, i rendiconti ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.
 8. Il "Segretario" e il "Cassiere" partecipano a tutte le riunioni degli organi sociali.
 9. Il "Custode dei Beni" cura la custodia dei beni mobili ed eventualmente immobili, anche in locazione alla "Compagnia". Al bilancio e rendiconto predisposti dal "Cassiere", deve essere allegato un inventario aggiornato dei beni e delle dotazioni redatto e controfirmato dal "Custode dei Beni" stesso.
 10. Il "Cassiere", il "Segretario" e il "Custode dei beni", se eletti fra la giunta, durano in carica tre anni e la loro carica segue l'esatto ciclo della "Giunta dei Comandanti".
 11. La "Giunta dei Comandanti" ha il potere di:
 - redigere il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare e revocare le cariche interne;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 29

Cessazione degli amministratori

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta alla "Giunta dei Comandanti", ed aventi effetto immediato;

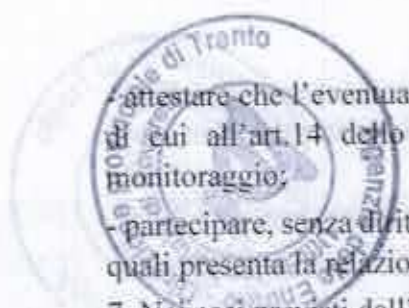
- 
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 26, comma 4, del presente statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 14 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per procedere a nuova elezione. I consiglieri eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata nelle modalità e nei termini di cui al comma successivo. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 30

Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
6. È compito dell'Organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della "Giunta dei Comandanti" e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

8. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in ipotesi di elezione Organo di controllo collegiale, la cui composizione è pari a da tre membri effettivi, e due supplenti, con nomina al proprio interno il Presidente.

TITOLO VI

ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI DA PARTE DEGLI ESPONENTI SOCIALI – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 31

Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali

1. I componenti della "Giunta dei Comandanti" non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la "Compagnia", se non previa deliberazione della "Giunta dei Comandanti" assunta all'unanimità.

2. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

3. I Consiglieri e i direttori generali, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 32

Rappresentanza e firma sociale

1. La rappresentanza attiva e passiva della "Compagnia" di fronte ai terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 28, al "Comandante" o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

2. La sottoscrizione del "Comandante" o di chi ne fa le veci, apposta sotto la ragione sociale, impegna la "Compagnia" di fronte ai terzi senza bisogno di altra formalità.

3. La rappresentanza della "Compagnia" e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dalla "Giunta dei Comandanti" anche a singoli componenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

4. La "Giunta dei Comandanti", inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche a terzi, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA – NORMA DI RINVIO

Art. 33
Scioglimento e liquidazione della "Compagnia"

1. Se la "Compagnia" viene sciolta, per qualunque causa, posta la nomina di uno o più liquidatori, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.34
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

TITOLO VIII
NORME DISCIPLINARI

Art. 35
Norme disciplinari

1. Con l'adesione alla "Compagnia", il "socio attivo" garantisce l'osservanza alle seguenti norme disciplinari e a quelle contenute nello statuto della Federazione Compagnie Schützen del Tirolo Meridionale. Le infrazioni contro le norme dello statuto sono pronunciate dal "Capitano" della "Compagnia", secondo la gravità dell'atto stesso e possono essere:
 - a) Richiamo scritto,
 - b) La temporanea sospensione a partecipare all'attività della "Compagnia" e il deferimento alla "Giunta dei Comandanti".
2. La "Giunta dei Comandanti" decide entro dieci giorni dal recepimento della comunicazione del "Capitano", con i seguenti provvedimenti:
 - a) La riammissione in servizio
 - b) La sospensione dal servizio fino a tre anni
 - c) L'espulsione dalla "Compagnia".
3. La sospensione dal servizio adottata dal "Capitano" ha immediata efficacia dal momento della decisione. Se impartita verbalmente, deve essere confermata per iscritto entro cinque giorni, pena la decadenza della sua validità. La "Giunta dei Comandanti" deciderà se convalidare la decisione di sospensione e/o prendere eventuali altri provvedimenti in merito.
4. La notifica del provvedimento deve avvenire per lettera raccomandata e/o raccomandata a mano.
5. Contro la sospensione o l'espulsione, stabilita in seconda istanza dalla "Giunta dei Comandanti", l'interessato potrà opporre ricorso nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 14 del presente statuto.

TITOLO IX



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36 Disposizioni generali

1. Il costume del "socio attivo" acquistato con l'aiuto finanziario della "Compagnia" rimane in possesso della "Compagnia" stessa. In seguito a dimissioni o a provvedimenti di espulsione, il "socio attivo" deve restituire immediatamente il costume e le parti accessorie di esso di cui non sia personalmente proprietario. Le parti di costume acquistate con fondi del "socio attivo" restano in possesso dello stesso. Ogni "socio attivo" ha il dovere di mantenere il costume pulito e in buon ordine, avendo cura di sostituire le parti deteriorate.
2. La "Giunta dei Comandanti" e/o il "Capitano", a loro insindacabile giudizio, stabiliscono quando si può portare il costume. Non sono ammesse deroghe di nessun genere. Il contravventore è passibile di provvedimento disciplinare in base alle norme stabilite dall'art. 37 del presente statuto. Chi è stato espulso, o abbia esercitato il diritto di recesso, non avrà più il diritto di indossare pubblicamente il costume.

IL SEGRETARIO
M. Faurli

IL PRESIDENTE
[Signature]



LIQUIDAZIONE

REGISTRATO Addi 6 OTT. 2023

al N. 465 Serie 3

Esatto L. ESATTO

CATASTO
di cui L. TRASCRIE

IL DIRETTORE

[Signature]
Giuliana Zucchi